

vel sclava qui vel que fuerit in corpore longus vel longa duobus cubitis in supra, terciam de yperpero et deinde inferius ad voluntatem d. Comititis. Et si sclavus ille vel sclava fuerit longus minus de duobus cubitis vel longa, nichil datur d. Comiti, secundum antiquam consuetudinem.

che sia alto, o alta, meno di due cubiti, un terzo di iperpero o meno a giudizio del Conte. E se lo slavo, o la slava, fosse alto, o alta, meno di due cubiti, niente spetterà al Conte, secondo l'antica consuetudine.

Le città dalmate cominciarono a divenire, per la loro posizione geografica, altrettanti mercati di schiavi appena nella seconda metà del '300, in coincidenza con il risveglio di questo ignominioso commercio in altri luoghi ⁽¹⁾ e da allora appunto datano le norme con le quali cercarono di stroncarlo. Perché si è già rilevato alla fine del § 1, che le città non intesero di abolire la schiavitù, che era un istituto giuridico romano, bensì cercarono energicamente di impedire la sua degenerazione in sfruttamento dell'uomo per avidità di lucro. Per tale ragione si continuò a permettere ai cittadini di assumere il personale necessario alla loro economia domestica anche mediante la compera degli stessi individui, però si apportò una sensibile diminuzione all'esercizio del diritto di proprietà; lo schiavo non poteva più essere rivenduto dal proprio padrone e tanto meno esportato.

Siccome gli Statuti nella forma a noi pervenuta rappresentano compilazioni di data anteriore a quella delle deliberazioni prese per impedire il traffico degli schiavi, così esse non sono contenute negli Statuti stessi, ma nelle « reformationes » o « aggiunte ». In ordine cronologico viene prima la seguente emanata dalla città di Spalato, contenuta nel « Liber Reformationum » (c. 90), che dovrebbe essere del 1373 ⁽²⁾:

Captum fuit quod nulla persona, civis habitator vel forensis, cuiuscumque conditionis existat, possit, audeat neque presumat, in Civitate vel districtu Spalati aliquem rervum vel servam per mare vel per terra emere, vel vendere, alienare, portare, conducere seu mittere extra Civitatem Spalati sub pena librarum centum parv. cuius pene medietas sit Communis et alia accusatoris, et quilibet accusare teneatur et servus talis illico liber sit; et qui portaverit, vel extraxerit, perdat

Fu deciso che nessuna persona, sia cittadino che abitatore o forestiero, di qualsiasi condizione, possa, osi o presuma, nè acquistare nella città o nel distretto di Spalato uno schiavo o una schiava provenienti per via di mare o per terra, nè vendere, cedere, portare, condurre o spedire fuori di Spalato, sotto pena di cento lire di p. di cui una metà sia del Comune e l'altra dell'accusatore; e ciascuno sia obbligato a farne denuncia e lo schiavo sia sull'istante libero; e chi

(1) Vedi nota N. 1, pag. 21, fasc. prec.

(2) Secondo l'Alacevich, op. cit., la legge dovrebbe essere stata emanata fra il 1371 ed il 1373. Mentre di solito le singole « reformationes » portano indicata la data in cui vennero decise, il numero dei consiglieri che vi parteciparono, quanti di essi furono favorevoli e quanti contrari, questa invece manca di tali dati. Essa però è preceduta da una del 27 novembre 1373 e seguita da un'altra del 28 agosto 1373; dovrebbe perciò essere di quell'anno.